

# REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ELENCO TERRITORIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE MOLISE

## Sommario

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	2
ART. 1 - OGGETTO.....	2
ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	2
CAPO II - ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO .....	3
ART. 3 – OPERATIVITA', SEZIONI SPECIALISTICHE E CLASSI .....	3
ART. 4 - DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NELL'ELENCO.....	4
CAPO III - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'ELENCO .....	4
ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE .....	4
ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO .....	6
ART. 7 - REVISIONE PERIODICA.....	8
CAPO IV - GESTIONE DELL'ELENCO .....	9
ART. 8 - GESTIONE DELL'ELENCO .....	9
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE D'ISCRIZIONE.....	9
ART.10 - ISTRUTTORIA E DECISIONE .....	10
ART. 11 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO .....	11
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	12
ART. 12 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	12
ART. 13 – ABROGAZIONE.....	12
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE.....	13
ALLEGATI.....	13

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento reca disposizioni relative ai requisiti e alle modalità per l'iscrizione delle organizzazioni di volontariato e degli altri soggetti indicati all'articolo 2 nell'Elenco territoriale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominato Elenco, comprese le modalità di gestione del medesimo Elenco, in attuazione dell'articolo 5 della l. r. n. 10 del 17.2.2000 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile, BURM n. 4 del 22.2.2000), nonché nel rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 (Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile).
2. Il presente regolamento stabilisce, in particolare:
  - a. l'articolazione dell'Elenco;
  - b. i requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed i requisiti specifici per l'iscrizione all'Elenco;
  - c. le modalità di gestione e le modalità di iscrizione nell'Elenco;
  - d. le cause di cancellazione dall'Elenco.
3. L'iscrizione nell'Elenco costituisce il presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'impiego dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, da parte delle autorità locali di protezione civile del proprio territorio, anche ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) e successive modifiche.
4. I soggetti iscritti nell'Elenco possono operare anche per attività o eventi di rilievo nazionale ed internazionale, se autorizzati.

### ART. 2 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

1. I soggetti iscrivibili nell'Elenco, Organizzazione ed Enti del Terzo Settore (ETS), sono:
  - a) organizzazioni di volontariato costituite ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, aventi carattere locale, indicate con l'acronimo **ODV**;
  - b) organizzazioni di altra natura, purché a componente prevalentemente volontaria, aventi carattere locale, indicate con l'acronimo **ODAN**;
  - c) gruppi comunali ed intercomunali di protezione civile, indicate con l'acronimo **GC**;
  - d) articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle lettere a) e b) aventi diffusione sovraregionale o nazionale, dotati di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile, indicate con l'acronimo **ODVN**;
  - e) Coordinamenti Territoriali, indicati con l'acronimo **CTV**;
  - f) Centro di Servizio per il Volontariato del Molise, come previsto dall'art. 61 del Codice del Terzo Settore, indicati con l'acronimo **CSV**;
2. A i fini del presente regolamento per coordinamenti territoriali si intendono altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore così come previsto dall'art.4 comma 1 della Legge 117/2017, lettere a),

- b) c) e d), di cui il Servizio di Protezione Civile, può avvalersi a supporto del sistema regionale di protezione civile per finalità di collaborazione nelle attività organizzative, tecniche e di coordinamento operativo degli associati.
3. Il Servizio di Protezione Civile, può avvalersi, a supporto del sistema regionale di protezione civile, per finalità di collaborazione nelle attività organizzative, tecniche e di coordinamento operativo delle attività svolte dai soggetti indicati con la lettera f) del presente Regolamento, previa specifico accordo convenzionale.

## CAPO II - ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

### ART. 3 – OPERATIVITA', SEZIONI SPECIALISTICHE E CLASSI

1. Un'organizzazione non può immediatamente svolgere attività di protezione civile, ma deve far seguire ad almeno l'80% dei suoi volontari un corso di formazione di base, i cui contenuti sono stabiliti dagli standard regionali.
2. Gli standard regionali sulla formazione di base ed avanzata saranno definiti in una specifica Direttiva sulla formazione entro **120 giorni** dall'emanazione del presente Regolamento. Al termine della frequentazione del corso e superato l'esame finale, i volontari sono dichiarati operativi e con essi l'organizzazione, che pertanto può iniziare a svolgere attività operativa.
3. L'operatività dell'Organizzazione è definita delle seguenti condizioni:
  - a. l'organizzazione sia composta da almeno **5** volontari operativi;
  - b. l'organizzazione possieda mezzi e attrezzature minime in proporzione al numero dei volontari operativi iscritti;
  - c. sia presente all'interno dell'organizzazione una reperibilità secondo turnazioni stabilite dall'organizzazione stessa.
4. Il volontario è definito operativo se soddisfa le seguenti condizioni:
  - a. maggiore età per attivazione in interventi operativi di protezione civile;
  - b. possibilità di impiego in situazioni di emergenza o per eventi a rilevante impatto locale;
  - c. possibilità d'impiego in attività di supporto alla previsione, prevenzione e pianificazione di emergenza da parte degli enti preposti;
  - d. impiego in attività esercitative o formative nelle specialità dell'organizzazione di appartenenza;
  - e. partecipazione in attività di formazione e di addestramento secondo i piani e programmi definiti ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
  - f. assicurazione ai sensi della normativa vigente;
  - g. non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato e per le quali non sia intervenuta la riabilitazione, per reati dolosi contro le persone o contro il patrimonio commessi nell'esercizio dell'attività di protezione civile;
  - h. idoneità sanitaria (obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria);
  - i. dotazione di dispositivi di sicurezza individuale idonei alle attività specialistiche dell'organizzazione, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
5. I volontari privi dei requisiti previsti dal comma precedente, possono svolgere esclusivamente funzioni non operative.
6. Le organizzazioni, al momento dell'iscrizione, chiedono l'inserimento in almeno una sezione specialistica, fino ad un massimo di tre. L'organizzazione dichiara una sezione specialistica principale, condizione necessaria per l'iscrizione all'Elenco, ed eventualmente, fino ad un massimo di ulteriori 2 sezioni specialistiche secondarie.

7. Le sezioni specialistiche dell'Elenco sono:
  - a. antincendio boschivo;
  - b. ricerca e soccorso (SAR);
  - c. unità cinofile da ricerca;
  - d. intervento idrogeologico e neve;
  - e. subacquei e soccorso nautico;
  - f. UAS e mezzi aerei;
  - g. tele - radiocomunicazioni;
  - h. beni culturali e storici in emergenza;
  - i. assistenza agli animali d'affezione e non;
  - j. assistenza psicosociale;
  - k. logistica d'emergenza e gestionale;
  - l. cucine per assistenza alla popolazione;
  - m. continuità amministrativa e assistenza tecnica;
  - n. coordinamento del volontariato;
8. Le organizzazioni sono classificate in classi operative, in funzioni delle seguenti caratteristiche:
  - a. **Classe A - Disponibilità di 7/7 giorni, per 24h/giorno su territorio regionale e nazionale;**
  - b. **Classe B - Disponibilità di 7/7 giorni, per 24h/giorno su territorio regionale;**
  - c. **Classe C - Disponibilità di 7/7 giorni, per 12 h/giorno su territorio regionale;**
  - d. **Classe D - Disponibilità di 7/7 giorni, per 6h/giorno su territorio regionale;**
9. La classe di operatività è attestata da un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante al momento dell'iscrizione e rinnovato annualmente.

#### ART. 4 - DATI E INFORMAZIONI CONTENUTI NELL'ELENCO

1. L'Elenco contiene i seguenti dati indicati dalle organizzazioni di cui all'articolo 2 nell'istanza di iscrizione:
  - a. denominazione sociale, indirizzo completo della sede legale;
  - b. codice fiscale dell'organizzazione;
  - c. nominativo e dati anagrafici del rappresentante legale;
  - d. contatti dell'organizzazione con email (obbligatoria) e PEC (obbligatoria);
  - e. IBAN dell'organizzazione
  - f. operatività e sezioni specialistiche, sia principale (obbligatoria) che secondarie, se presenti;
  - g. dotazione di mezzi.
2. Il trattamento dei dati contenuti nell'Elenco è effettuato nel rispetto dei presupposti e dei limiti dettati dalla normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Molise.

### CAPO III - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'ELENCO

#### ART. 5 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Al fine dell'iscrizione nell'Elenco le organizzazioni, devono possedere i seguenti requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa:
  - a. presenza della sede operativa nel territorio regionale;
  - b. previsione nell'atto costitutivo o istitutivo e nello statuto, delle seguenti caratteristiche:

- i. svolgimento di attività di protezione civile, anche in misura non prevalente;
    - ii. assenza di fini di lucro;
    - iii. assenza di finalità politiche sotto forma di sostegno a partiti o movimenti politici o loro esponenti;
    - iv. presenza prevalente della componente volontaria;
    - v. democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche qualora il soggetto sia un'organizzazione di volontariato costituita ai sensi del decreto legislativo 117/2017;
    - vi. modalità di nomina e durata delle cariche direttive, ad eccezione dei gruppi comunali ai quali si applica il regolamento comunale vigente in materia;
    - vii. criteri di ammissione ed esclusione degli associati o aderenti e indicazione dei loro obblighi e diritti;
    - viii. gratuità e volontarietà delle prestazioni personali fornite dagli associati o aderenti;
    - ix. obbligatorietà del rendiconto contabile da sottoporre annualmente alla approvazione della base associativa con le modalità stabilite dal proprio statuto.
  - c. assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici in capo ai rappresentanti legali, agli amministratori ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo titolari di incarichi operativi e direttivi;
  - d. non essere stati destinatari di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione. Il presente requisito si intende riferito ai rappresentanti legali ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo stesso che siano titolari di incarichi operativi e/o direttivi;
  - e. non essere stati cancellati dall'Elenco negli ultimi cinque anni per una delle cause di cui al successivo articolo 11. Il presente requisito si intende riferito ai rappresentanti legali ed ai titolari di incarichi operativi e direttivi. Per i gruppi comunali e intercomunali il requisito di cui alla presente lettera è riferito ai volontari appartenenti al gruppo stesso che siano titolari di incarichi operativi e/o direttivi;
  - f. polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile in favore di tutti i volontari associati impegnati in attività di protezione civile nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 12;
  - g. osservanza degli obblighi in materia di controllo sanitario e/o di sorveglianza sanitaria sui propri volontari impegnati in attività di protezione civile;
  - h. essere in regola con la rendicontazione dei contributi economici concessi dalla Regione Molise ed in particolare, non essere stati destinatari di provvedimenti esecutivi per mancata restituzione di somme e/o beni ottenuti dalla Regione Molise;
  - i. ad eccezione dei casi di prima iscrizione, aver realizzato nel precedente triennio, attività di protezione civile a carattere locale, regionale o nazionale riconosciute espressamente dai rispettivi enti di riferimento.
2. Le organizzazioni al fine dell'iscrizione devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- a. numero minimo di volontari associati operativi, non inferiore a **5 unità**;
  - b. disponibilità operativa di intervento in attività di protezione civile su **tutto il territorio regionale**;
  - c. iscrizione in almeno **1 sezione specialistica principale** ed eventualmente fino a 2 sezioni specialistiche secondarie, per un **massimo complessivo di 3 sezioni specialistiche**;
  - d. operatività nelle sezioni specialistiche con almeno una classe operativa attestata da un atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal legale rappresentante.

3. Al fine dell'iscrizione nell'Elenco, i coordinamenti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) devono essere in possesso dei requisiti minimi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del presente articolo, nonché di uno dei seguenti requisiti specifici:
  - a. essere composti da almeno 10 organizzazioni di volontariato di protezione civile aventi carattere locale iscritte all'Elenco territoriale regionale;
  - b. essere composti da articolazioni locali di organizzazioni di volontariato di protezione civile di livello nazionale, iscritte all'Elenco centrale del Volontariato di protezione civile di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 ;.
4. I coordinamenti territoriali al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione nell'Elenco, presentano apposito registro con l'indicazione di tutte le organizzazioni iscritte al coordinamento e la relativa classe operativa, nonché la sottoscrizione dei rappresentanti legali delle organizzazioni relativa all'adesione al coordinamento.
5. Non possono essere iscritti all'Elenco i soggetti le cui uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni siano riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, agli organi della protezione civile, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di volontariato, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali.
6. Non possono essere iscritti all'Elenco i soggetti le cui attività di volontariato di protezione civile possano generare confusione nell'opinione pubblica rispetto alle attività dei corpi di polizia, anche locali, delle forze armate, degli altri corpi dello Stato.
7. I requisiti per l'iscrizione all'Elenco previsti nel presente articolo devono sussistere all'atto della presentazione dell'istanza e permanere per tutto il periodo di iscrizione, a pena di cancellazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b). I requisiti per l'inserimento nelle sezioni specialistiche devono sussistere all'atto della richiesta e costituiscono il presupposto per la permanenza nella classe operativa e nella sezione specialistica.
8. Ogni socio volontario può ricoprire incarichi di rappresentante legale, amministratore e incarichi direttivi presso un solo soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) iscritto nell'Elenco.
9. Ogni socio volontario può prestare il proprio servizio in qualità di operativo presso un solo soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, iscritto nell'Elenco.

## ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DERIVANTI DALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

1. Le organizzazioni, i gruppi e le articolazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), iscritti nell'Elenco possono accedere, **nel limite delle risorse disponibili**, alle misure contributive ed ai benefici previsti da disposizioni regionali. In particolare, l'iscrizione nell'Elenco è condizione necessaria per accedere:
  - a. a contributi regionali per la gestione delle organizzazioni, per la manutenzione, per le spese di gestione delle attrezzature e per gli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
  - b. a contributi finalizzati al potenziamento dei mezzi e delle attrezzature, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica degli aderenti alle organizzazioni di volontariato;
  - c. al concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile, regolarmente autorizzati dal Servizio di Protezione Civile;
  - d. al concorso ed al rimborso delle spese nell'ambito di accordi convenzionali;

- e. alla concessione in comodato di uso di mezzi e attrezzature appartenenti al patrimonio regionale;
  - f. allo svolgimento delle attività formative e addestrative di protezione civile finanziate e organizzate dalla Regione a favore dei volontari;
  - g. ai benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 1/2018;
  - h. alla stipula di convenzioni con il Servizio di Protezione Civile;
  - i. alla stipula di convenzioni onerose e/o operative per attività di protezione civile con gli enti del Sistema Regionale di Protezione Civile.
2. I soggetti iscritti nell'Elenco sono tenuti a:
- a. intervenire tempestivamente nell'emergenza esclusivamente su richiesta degli organi istituzionalmente competenti, con comunicazione immediata e contestuale alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile;
  - b. garantire la costante operatività del sistema regionale di protezione civile su attivazione della Sala Operativa Regionale.
  - c. tenere in efficienza mezzi e attrezzature, anche a tutela della salute e della sicurezza dei volontari e delle persone affidatarie;
  - d. utilizzare i mezzi e le attrezzature acquistati con contributi regionali o concessi in comodato d'uso gratuito dalla Regione, esclusivamente per le finalità di protezione civile;
  - e. non trasferire a terzi, per un periodo di dieci anni consecutivi dalla data di acquisizione, la proprietà di mezzi e attrezzature di natura durevole acquistati con contributi regionali finalizzati ad attività di protezione civile;
  - f. ottenere il preventivo nulla osta del Direttore del Servizio di Protezione Civile per l'alienazione dei mezzi e attrezzature di cui alla lettera e), decorsi i dieci anni dall'acquisto;
  - g. non trasferire a terzi, senza il preventivo assenso del Servizio di Protezione Civile, mezzi e attrezzature concessi a titolo di comodato d'uso gratuito dalla Regione;
  - h. utilizzare per le attività di protezione civile i propri mezzi e attrezzature, nonché quelli concessi a titolo di comodato d'uso gratuito da altri enti pubblici, nel rispetto dei relativi atti di concessione;
  - i. comunicare tempestivamente, e comunque, entro e non oltre trenta giorni, eventuali variazioni dei requisiti di iscrizione, nonché dei dati e delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 4 o forniti in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione;
  - j. utilizzare il logo della protezione civile regionale;
  - k. adottare comportamenti ispirati a principi di lealtà, correttezza e collaborazione nei confronti delle istituzioni;
  - l. svolgere la propria attività nell'osservanza della normativa vigente;
  - m. assicurare che i propri associati non utilizzino uniformi, distintivi emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, ad altri corpi dello Stato o ad altre organizzazioni di protezione civile, o che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonché sponsorizzazioni private;
  - n. assicurare che i propri associati non utilizzino l'immagine del volontario di protezione civile a fini elettorali nel corso dello svolgimento dei propri compiti;**
  - o. presentare ogni anno, la documentazione indicata all'articolo 7, comma 2;
  - p. assicurare ai volontari impegnati nell'attività di protezione civile condizioni di sicurezza adeguate in rapporto alla tipologia degli interventi da svolgere, nel rispetto della normativa vigente e delle direttive fornite dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile;
  - q. garantire la reperibilità telefonica e l'operatività nelle modalità e tempi richiesti nella classe operativa di appartenenza;

- r. assicurare la partecipazione dei volontari alle attività di formazione di base e specialistica, di addestramento ed aggiornamento, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza, periodicamente programmate ed organizzate dalla Regione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
  - s. assicurare la disponibilità allo svolgimento da parte del Servizio di Protezione Civile dei sopralluoghi previsti dall'articolo 7, comma 5.
3. Al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco, le articolazioni locali delle organizzazioni di volontariato a diffusione sovraregionale o nazionale, comunicano al Servizio di Protezione Civile e ai Comuni ove hanno sede operativa, la propria partecipazione, in quota parte, al dispositivo di mobilitazione dell'organizzazione di appartenenza, nell'ambito della rispettiva colonna mobile nazionale. Qualora tale partecipazione subentri successivamente, o subisca variazioni, l'articolazione locale ne dà comunicazione entro e non oltre trenta giorni, Servizio di Protezione Civile e ai Comuni dove ha la sede operativa.

## **ART. 7 - REVISIONE PERIODICA**

1. L'Elenco è soggetto a revisione periodica, non superiore a tre anni, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. I soggetti iscritti nell'Elenco trasmettono al Servizio di Protezione Civile, entro il 31 gennaio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento:
  - a. l'ultimo documento disponibile di sintesi del bilancio consuntivo dell'organizzazione;
  - b. l'attestazione, mediante autocertificazione, relativa all'adempimento di quanto previsto in materia di controllo sanitario dei volontari e, laddove applicabile, in materia di sorveglianza sanitaria.
  - c. un report sulle attività a carattere locale svolte nell'anno precedente recante l'attestazione da parte dell'amministrazione comunale che ha disposto le relative attivazioni, sulla base di un apposito format predisposto dal Servizio di Protezione Civile.
  - d. dichiarazione della/e sezione/i specialistiche e della/e classe/i operativa/e.
3. Il Servizio di Protezione Civile, entro il 31 marzo di ogni anno, predispone un report sull'attività operativa delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Elenco ed approva l'Elenco aggiornato.
4. Al fine di un impiego adeguato delle organizzazioni nelle attività di protezione civile, il Servizio di Protezione Civile verifica le dotazioni di automezzi e attrezzature, nonché gli aspetti legati alla sicurezza degli operatori, anche attraverso sopralluoghi nelle sedi legali e/o operative dei soggetti iscritti nell'Elenco, ubicate nel territorio regionale.

## **ART. 8 – RELAZIONI CON LA COLONNA MOBILE**

1. Le organizzazioni dichiarano all'atto dell'iscrizione e confermano annualmente, la disponibilità di risorse umane e strumentali da destinare alla Colonna Mobile Regionale, sulla base del Progetto della Colonna Mobile Regionale SIRIO.
2. Le Organizzazioni possono aderire con la disponibilità di specifici moduli.

## **CAPO IV - GESTIONE DELL'ELENCO**

### **ART. 9 - GESTIONE DELL'ELENCO**

1. Il Servizio di Protezione Civile provvede alla predisposizione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'Elenco, in conformità ai criteri ed alle modalità previste dal presente regolamento, favorendo



- nell'ambito della propria autonomia organizzativa l'accesso e la fruibilità delle relative informazioni in modalità digitale in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche.
2. Il Servizio di Protezione Civile gestisce l'Elenco attraverso la piattaforma informatica denominata DATA HUB MOLISE.
  3. Tutte le informazioni delle organizzazioni iscritte sono gestite dalle stesse attraverso specifico account sulla piattaforma informatica di cui al comma precedente.
  4. Il Servizio di Protezione Civile provvede all'aggiornamento dei dati e delle informazioni riportati nell'Elenco entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera i).
  5. L'Elenco aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale del Servizio di Protezione Civile ed, annualmente, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (BURM).
  6. Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni dei dati contenuti nell'Elenco sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Molise e comunicate, oltre che alle organizzazioni richiedenti, ai comuni interessati affinché i sindaci, in qualità di autorità comunali di protezione civile, dispongano di un quadro completo e costantemente aggiornato delle potenzialità del volontariato di protezione civile disponibili sul territorio di competenza.

#### **ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE D'ISCRIZIONE**

1. L'istanza di iscrizione all'Elenco è presentata sulla piattaforma DATA HUB MOLISE.
2. La piattaforma, al termine della fase di registrazione dei dati essenziali obbligatori, genera un documento in formato .pdf , questo, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente deve essere presentato secondo le indicazioni e le modalità fornite dal Servizio di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa di cui decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche.
3. L'istanza contiene i seguenti elementi:
  - a. i dati di cui all'articolo 4, comma 1;
  - b. gli estremi del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla l.r. 3/1995, per le organizzazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 117/2017.
  - c. le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti all'articolo 5;
  - d. gli estremi della deliberazione di costituzione e del regolamento comunale, per i gruppi comunali e intercomunali;
  - e. indicazione della sezione o delle sezioni specialistiche nelle quali si richiede l'inserimento.
4. All'istanza di iscrizione è allegata la seguente documentazione:
  - a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto stesso, attestante l'operatività, anche in maniera non prevalente, nell'ambito della protezione civile;
  - b. copia del verbale di nomina del legale rappresentante, se non risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto;
  - c. elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche direttive con l'indicazione dell'incarico conferito;
  - d. autocertificazione del rappresentante legale e dei titolari di incarichi direttivi attestante l'assenza di condanne penali passate in giudicato per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

- e. indicazioni su:
    - i. ambiti prevalenti di protezione civile in cui intende operare il soggetto;
    - ii. operatività in protezione civile, la presenza e il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;
    - iii. eventuale attività svolta dal soggetto anche a favore di terzi;
  - f. la disponibilità a svolgere qualsiasi attività di protezione civile richiesta dalle autorità competenti durante le situazioni di emergenza specificando l'ambito territoriale comunale/regionale/nazionale/internazionale, nonché il regime giornaliero e orario;
  - g. copia delle polizze assicurative per infortunio e responsabilità civile dei volontari ai sensi della normativa vigente;
  - h. elenco dei volontari iscritti;
  - i. scheda informativa individuale dei volontari, nella quale sono indicati, per ogni iscritto, qualità di volontario operativo o non operativo, professionalità, mansioni e/o specializzazioni operative con allegata copia dei documenti o delle relative certificazioni;
  - j. copia dei certificati di proprietà e libretti di circolazione dei veicoli e macchine operatrici intestati all'organizzazione richiedente o, eventualmente disponibili in comodato d'uso; in quest'ultimo caso deve essere allegato anche il contratto di comodato;
  - k. schede tecniche e manuali d'uso delle attrezzature specialistiche;
  - l. copia delle fatture di acquisto e scheda tecnica del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale (DPI) destinati ai volontari operativi e corrispondenti alla classe di protezione prevista per la sezione specialistica per la quale si richiede l'iscrizione;
  - m. fotografie dei veicoli, delle attrezzature e delle divise dell'organizzazione richiedente, che dimostrino la conformità dell'impiego delle insegne e dei distintivi del Servizio Regionale di Protezione Civile alle disposizioni e ai regolamenti vigenti;
  - n. atto unilaterale di impegno del rappresentante legale a garantire la reperibilità richiesta per la propria classe operativa.
5. I coordinamenti territoriali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, commi 6 e 7, presentano istanza di iscrizione nell'Elenco ai sensi del comma 2 e producono, oltre alla documentazione indicata al comma 3, apposito registro contenente l'indicazione delle organizzazioni iscritte al coordinamento, della relativa classe di iscrizione all'Elenco nonché la sottoscrizione di adesione da parte dei rappresentanti legali delle organizzazioni.

## **ART.11 - ISTRUTTORIA E DECISIONE**

1. Il Servizio di Protezione Civile provvede all'esame della richiesta d'iscrizione e alla verifica della documentazione prodotta dal soggetto richiedente e adotta il provvedimento conclusivo con determinazione del Direttore del Servizio di Protezione Civile, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 è volta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti minimi tecnico-operativi e dei requisiti specifici per l'inserimento nelle classi, nonché le competenze specifiche necessarie all'eventuale inserimento nelle sezioni specialistiche ai sensi dell'articolo 3.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, qualora il Servizio di Protezione Civile richieda l'integrazione della documentazione presentata.
4. Qualora al termine dell'istruttoria di cui al comma 1 sia accertata la mancanza anche solo di uno dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione, o non sia integrata entro trenta giorni la documentazione richiesta ai sensi del comma 3, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 10-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in caso di esito negativo, alla cancellazione dall'Elenco ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento.

## **ART. 12 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con atto motivato del Direttore del Servizio di Protezione Civile e comunicata ai sensi dell'articolo 8, comma 4.
2. Sono cause di cancellazione dall'Elenco:
  - a. istanza del soggetto iscritto;
  - b. perdita di uno o più requisiti, di cui all'articolo 5, accertata dal Servizio di Protezione Civile anche sulla base di controlli a campione effettuati, per quanto di propria competenza, dalla struttura regionale di protezione civile e dai comuni territorialmente competenti;
  - c. violazione da parte del soggetto iscritto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento;
  - d. gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o cessazione di operatività nell'ambito della protezione civile;
  - e. ripetuti episodi di irreperibilità o rifiuto di intervenire quando richiesto, senza giustificato motivo;
  - f. mancata restituzione, entro i termini previsti, delle somme dovute a seguito dall'avvenuta notifica della revoca del contributo per mancata rendicontazione dei fondi concessi dall'amministrazione regionale;
  - g. accertata falsità nelle dichiarazioni, nella documentazione o nei report annuali presentati ai sensi del presente regolamento;
  - h. il mancato svolgimento di attività di protezione civile per un triennio consecutivo;
  - i. utilizzo per fini diversi da quelli di protezione civile di mezzi e attrezzature di proprietà del soggetto iscritto o finanziate o ricevute in comodato d'uso dalla Regione, nonché la mancata apposizione sugli stessi dello stemma della protezione civile regionale;
  - j. utilizzo del logo della protezione civile regionale su mezzi privati destinati ad attività diverse da quelle di protezione civile
  - k. mancata presentazione di domanda di mantenimento di iscrizione entro i termini stabiliti dal presente Regolamento.
3. Il Servizio di Protezione Civile, riscontrata la sussistenza di una delle cause di cancellazione di cui al comma 2, comunica l'avvio del procedimento di cancellazione al legale rappresentante del soggetto iscritto ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 241/1990, sospendendo quest'ultimo da ogni attività di protezione civile. Ove consentito dalla natura della causa di cancellazione, assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni ai fini della rimozione della causa contestata e per la presentazione di eventuali osservazioni secondo quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 241/1990.
4. Il Servizio di Protezione Civile procede alla cancellazione del soggetto dall'Elenco, decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, o qualora le osservazioni presentate dal soggetto interessato siano ritenute insufficienti a giustificare l'inadempienza rilevata.
5. Il rappresentante legale, gli amministratori e i titolari di incarichi operativi direttivi di soggetti cancellati dall'Elenco non possono ricoprire per un quinquennio incarichi in altri soggetti iscritti nell'Elenco, ad eccezione dell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera a).

## CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

### ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In fase di prima attuazione, entro il termine di **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, i soggetti già iscritti nell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile ai sensi del regolamento regionale (Dgr 774/2002 e ss.mm.ii.), presentano apposita istanza, con le modalità previste all'articolo 9, per:
  - a. l'adeguamento ai requisiti minimi di idoneità tecnico-operativa ed ai requisiti specifici, per l'iscrizione nelle singole classi operative, previsti nel presente regolamento;
  - b. l'eventuale iscrizione ad una o più delle sezioni specialistiche di cui all'articolo 3, comma 6, ove in possesso dei requisiti individuati nella delibera di cui al comma 1.
2. I soggetti che non provvedono ad adeguare i propri requisiti secondo le modalità ed entro il termine **di 90 giorni** ai sensi del comma 3, sono iscritte d'ufficio dal Servizio di Protezione Civile in una delle classi previste dal presente regolamento, ove risultanti già in possesso di tutti i requisiti previsti, o cancellate d'ufficio.
3. In via transitoria, sono dichiarati operativi i volontari iscritti nelle organizzazioni alla data di approvazione del Regolamento e fino al termine dei periodi di cui ai comma precedenti.
4. Con l'emanazione della Direttiva Formazione, di cui all'art. 3, le organizzazioni iscritte alla data di approvazione del presente Regolamento, avranno **180 giorni** di tempo per adeguarsi agli standard di operatività di cui al presente Regolamento.

### ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. I volontari iscritti nell'Elenco, in quanto potenzialmente incaricati dello svolgimento di un pubblico servizio a norma dell'articolo 358 c.p., per cui sono anche applicabili gli art. 328, 330, 331, 332, 333 c.p., devono autocertificare annualmente alla propria organizzazione di non avere in corso procedimenti penali o di non aver subito condanne penali.
2. Diversamente il volontario non potrà essere utilizzato per lo svolgimento di compiti operativi in emergenza o in esercitazione per conto degli enti pubblici competenti.

### ART. 15 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è modificato ed integrato ogni provvedimento regionale precedentemente approvato in tema di Regolamento e gestione dell'albo regionale di protezione civile.

### ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Albo Pretorio on line della Regione Molise.

## **MODULISTICA**

La modulistica relativa al presente Regolamento è disponibile sulla piattaforma Data Hub Molise, attualmente raggiungibile al seguente link:

<https://datahubmolise.it:444/DataManagement/>